

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 12, il comma 4 dell'articolo 16, gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 93, 94 e 104 della legge regionale 29/2005;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010);

c) gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13, (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

d) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. Resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005, come disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).